

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 luglio 2025

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste**

DECRETO 9 giugno 2025.

Approvazione *Standard Value* per le produzioni vegetali, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità, annualità 2025 - terzo elenco, rettifica dell'allegato 7 al decreto 10 aprile 2025 e rideterminazione dello *Standard Value* del prodotto «Vivai di piante di fragola» per le annualità dal 2021 al 2024. (25A03955).....

Pag. 1

DECRETO 13 giugno 2025.

Campagna di pesca del tonno rosso, anno 2025 - Integrazione delle disposizioni per la campagna di pesca 2025 in ragione del riparto dei contingenti non utilizzati nella campagna di pesca 2024. (25A03946).....

Pag. 3

DECRETO 7 luglio 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la Tutela dei vini Gambellara DOC e Recioto di Gambellara DOCG a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOCG «Recioto di Gambellara» ed alla DOC «Gambellara». (25A03954).....

Pag. 11

Ministero della salute

DECRETO 26 giugno 2025.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «San Raffaele Roma S.r.l.» ed ai laboratori di ricerca, in Roma, nell'area tematica di afferenza di «riabilitazione» ed estensione del riconoscimento nella medesima disciplina alla sede di Cassino. (25A03909).....

Pag. 12



DECRETO 1° luglio 2025.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli» della Provincia Lombardo Veneta Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, in Brescia, nell'area tematica di afferenza di «psichiatria». (25A03910)..... Pag. 14

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 24 giugno 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Gabbiano azzurro sette cooperativa edilizia a r.l. in liquidazione», in Tivoli, in liquidazione coatta amministrativa. (25A03781) Pag. 15

DECRETO 1° luglio 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Antica Nora società cooperativa a r.l.», in Pula. (25A03947)..... Pag. 16

DECRETO 1° luglio 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Labor Service società cooperativa», in Napoli. (25A03948) Pag. 18

DECRETO 1° luglio 2025.

Scioglimento d'ufficio della «Serco società cooperativa», in Chieti e nomina del commissario liquidatore. (25A03949)..... Pag. 19

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Comitato interministeriale
per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile**

DELIBERA 27 marzo 2025.

Contratti istituzionali di sviluppo (CIS). Interventi finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 e 2021-2027 (delibere CIPESS n. 85 del 2021, n. 2 del 2022, n. 29 del 2022, n. 30 del 2022, n. 31 del 2022, n. 32 del 2022, n. 33 del 2022). Proroga della scadenza per l'assunzione delle Obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV). (Delibera n. 15/2025). (25A03956) Pag. 21

**Segretariato generale
della giustizia amministrativa**

DELIBERA 3 giugno 2025.

Modifica degli articoli 25 e 26 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa. (Delibera n. 42/2025). (25A03989)..... Pag. 26

DELIBERA 3 giugno 2025.

Modifica dell'articolo 17 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa. (Delibera n. 43/2025). (25A03990)..... Pag. 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di trientina, «Trientina Tillomed» (25A03803)..... Pag. 27

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azitromicina, «Azitromicina Teva Italia». (25A03804)..... Pag. 28

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di latanoprost, «Xalatan». (25A03805)..... Pag. 29

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tamoxifene, «Kessar». (25A03806)..... Pag. 29

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Maalox» (25A03807) Pag. 29

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società Esseti Farmaceutici S.r.l. (25A03945)..... Pag. 30

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di beclometasone dipropionato e formoterolo fumarato diidrato, «Beclometasone e Formoterolo Teva». (25A03950)... Pag. 30

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, «Rivaroxaban EG». (25A03951) ... Pag. 31



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di aripiprazolo, «Aripiprazolo Macleods». (25A03952). Pag. 32

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di emtricitabina / tenofovir disoproxil, «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Macleods». (25A03953). Pag. 32

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (25A04049). Pag. 33

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Riconoscimento dell'associazione «Sportello Amianto Nazionale», in Roma, quale associazione di protezione ambientale. (25A03921) Pag. 33

Ministero dell'interno

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero «Roseto S. Maria della Vigna e degli Angeli» delle Monache Clarisse dell'Immacolata, in Pietravairano. (25A03889). Pag. 33

Mutamento della denominazione assunta dall'Associazione pubblica di fedeli «Oblati Benedettini Vallombrosani», in Siena e trasferimento della sede a Pennabilli. (25A03890) Pag. 33

Fusione per incorporazione della Parrocchia dei Santi Zaccaria e Atanasio nella Parrocchia di S. Stefano Protomartire, entrambe in Venezia, con contestuale devoluzione del patrimonio. (25A03891). Pag. 33

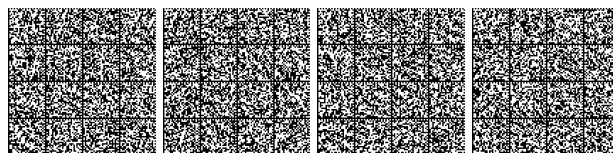
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura delle Suore di Dalat, in Roma (25A03892). Pag. 33

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione religiosa «Oblate della Madonna del Rosario», in Roma. (25A03893) Pag. 33

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Rettifica dell'avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di *Green Communities* da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 - Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 *Green Communities*, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*. (25A03939). Pag. 33





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 9 giugno 2025.

Approvazione *Standard Value* per le produzioni vegetali, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità, annualità 2025 - terzo elenco, rettifica dell'allegato 7 al decreto 10 aprile 2025 e rideterminazione dello *Standard Value* del prodotto «Vivai di piante di fragola» per le annualità dal 2021 al 2024.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2024) 8662 dell'11 dicembre 2024, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla gestione del rischio;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» ed in particolare l'art. 127, comma 3, ai sensi del quale i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sulla base di rilevazioni effettuate annualmente dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il Capo III che istituisce il Sistema di gestione del rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023 e recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 29 gennaio 2025, n. 38839, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025 al n. 193;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 febbraio 2025, n. 78382, con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2025;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 11 marzo 2025, n. 110725, recante approvazione di un primo elenco di *Standard Value* per le produzioni vegetali, diverse dall'uva da vino, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità. Annualità 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2025;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 10 aprile 2025, n. 166442, recante approvazione di un secondo elenco di *Standard Value*, relativi all'uva da vino, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato, nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità e integrazione del decreto 11 marzo 2025, n. 110725. Annualità 2025, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2025 al n. 725;



Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 maggio 2025, n. 221783, recante la riapertura dei termini di sottoscrizione delle polizze e delle coperture mutualistiche per le colture permanenti per la campagna 2025, in corso di registrazione;

Visto il decreto direttoriale 31 marzo 2025, n. 147136, recante il differimento dei termini di sottoscrizione delle polizze per le colture a ciclo autunno primaverile per la campagna 2025 e la modifica degli allegati 1, 3 e 4 al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2025, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2025 al n. 706;

Visto il decreto direttoriale 30 aprile 2025, n. 190488, recante tra l'altro, la modifica dell'allegato 1 al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2025, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2025 al n. 735;

Visto il decreto direttoriale 11 aprile 2024, n. 168463, con il quale è stata definita la procedura di controllo degli *Standard Value*;

Considerato che, per mero errore materiale, nell'allegato 7 al decreto 10 aprile 2025, n. 166442, che esplicita le specifiche della matrice prodotti di cui al fascicolo aziendale relativamente al primo elenco di *Standard Value*, è stato indicato un valore dello *Standard Value* del codice prodotto C76 - RAPA DA SEME di 3.344 euro/ha, invece che il valore di 2.960 euro/ha approvato con decreto 11 marzo 2025, n. 110725;

Considerato, altresì, che nella matrice prodotti di cui al fascicolo aziendale AGEA i codici prodotto C76 - RAPA DA SEME e H88 - BIETOLA DA COSTA DA SEME, sono stati associati all'OCCUPAZIONE DEL SUOLO «024 - BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)» invece che «240 - BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA» e che, pertanto, risulta necessario allineare l'allegato 7 al decreto 10 aprile 2025, n. 166442, aggiornando, contestualmente, l'allegato 1 al PGRA 2025;

Viste le comunicazioni del 29 aprile 2025 e del 29 maggio 2025, assunte rispettivamente al protocollo n. 189488 di pari data e n. 240679 di pari data, con le quali ISMEA ha trasmesso ulteriori elenchi di *Standard Value* 2025 per le produzioni vegetali, calcolati conformemente alle procedure di cui al PSP 2023-2027 e all'allegato 4 del PGRA 2025, comprensivi delle tabelle di raccordo tra matrice del fascicolo aziendale e codici prodotti e tra ID varietà e gruppo di riferimento in conformità al decreto 31 marzo 2025, n. 147136;

Viste le comunicazioni del 5 maggio 2025 e del 29 maggio 2025, assunte rispettivamente al protocollo n. 194652 di pari data e n. 241693 di pari data, con le quali ISMEA fornisce le informazioni e gli elementi a supporto delle elaborazioni su un campione di *Standard Value*, come previsto dal decreto 11 aprile 2024;

Preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del decreto 11 aprile 2024, resi in data 6 maggio 2025 e 30 maggio 2025 assunti al protocollo, rispettivamente, n. 242806 e n. 242669 del 30 maggio 2025;

Vista la comunicazione del 22 maggio 2025, assunta al protocollo n. 229937 di pari data, con la quale ISMEA, all'esito di ulteriori approfondimenti effettuati su richiesta dell'Amministrazione, fornisce una rivalutazione dello *Standard Value* del codice prodotto D67 - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA a seguito di una rettifica della sottostante componente produttiva, per le annualità dal 2021 al 2024, di cui ai decreti ministeriali 28 maggio 2021, n. 247860, 18 maggio 2022, n. 224364, 20 luglio 2023, n. 383186 e 27 giugno 2024, n. 287214;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica dell'allegato 7 al decreto 10 aprile 2024, n. 166442 per indicare lo *Standard Value* del codice prodotto C76 - RAPA DA SEME approvato con decreto 11 marzo 2025, n. 110725 e il riferimento all'OCCUPAZIONE DEL SUOLO «024 - BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)» per tale codice prodotto così come per il codice H88 - BIETOLA DA COSTA DA SEME aggiornando, contestualmente, l'allegato 1 al PGRA 2025;

Ritenuto altresì opportuno approvare un ulteriore elenco di *Standard Value* per le produzioni vegetali - annualità 2025 trasmessi da ISMEA e applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato, nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura offerta dai Fondi di mutualità e le relative tabelle di corrispondenza tra codici prodotto e gruppo di appartenenza e tra ID varietà e gruppo di appartenenza;

Ritenuto inoltre necessario procedere ad una rideterminazione dello *Standard Value* approvato per le annualità dal 2021 al 2024 del codice prodotto D67 - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA applicabile per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato, nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura offerta dai Fondi di mutualità, anche al fine di evitare potenziali effetti discriminatori nei confronti degli agricoltori che coltivano tali produzioni;

Considerato che, ai sensi dell'allegato 4 al decreto 19 febbraio 2025, n. 78382, la decurtazione del 20% agli *Standard Value* non si applica ai fini del calcolo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile dei Fondi di mutualità reddito di cui al Capo IV del medesimo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

*Rettifica dell'allegato 7
al decreto 10 aprile 2024, n. 166442*

1. In conformità al decreto 11 marzo 2025, n. 110725, nell'allegato 7 al decreto 10 aprile 2024, n. 166442, lo *Standard Value* del codice prodotto C76 - RAPA DA SEME è rettificato in «2.960».



2. In conformità alla matrice prodotti di cui al fascicolo aziendale, nell'allegato 7 al decreto 10 aprile 2024, n. 166442, l'«OCCUPAZIONE DEL SUOLO» dei codici prodotto C76 - RAPA DA SEME e H88 - BIETOLA DA COSTA DA SEME è rettificata in «BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)».

3. L'«OCCUPAZIONE DEL SUOLO» di cui al comma 2 sostituisce quella riportata nell'allegato 1, punto 1.1 al PGRA 2025.

Art. 2.

Approvazione terzo elenco Standard Value per le produzioni vegetali - Anno 2025

1. Sono approvati gli *Standard Value* riportati nell'allegato 1 al presente decreto e relativi alle produzioni vegetali, utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di partecipazione alla copertura mutualistica offerta dai Fondi di mutualità - anno 2025 e i relativi coefficienti di maggiorazione previsti per le produzioni biologiche.

2. Le tabelle di corrispondenza tra codici prodotto afferenti agli *Standard Value* di cui al comma 1 e relativo gruppo di appartenenza e tra ID varietà e gruppo di appartenenza sono riportate rispettivamente negli allegati 2 e 3 al presente decreto.

3. La decurtazione del 20% applicata agli *Standard Value* di cui al comma 1 non si applica ai fini del calcolo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile di cui all'art. 18, comma 2 del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382.

Art. 3.

Rideterminazione Standard Value del codice prodotto D67 - Vivai di piante di fragola - annualità 2021-2024

1. Lo *Standard Value* del codice prodotto D67 - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA per le annualità dal 2021 al 2024 è rideterminato come indicato nell'allegato 4 al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 876

AVVERTENZA:

Il testo completo del provvedimento è disponibile sul sito internet del Ministero alla pagina <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23238>

25A03955

DECRETO 13 giugno 2025.

Campagna di pesca del tonno rosso, anno 2025 - Integrazione delle disposizioni per la campagna di pesca 2025 in ragione del riparto dei contingenti non utilizzati nella campagna di pesca 2024.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

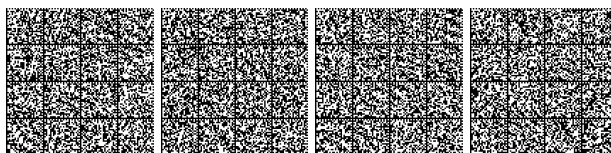
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ed in particolare l'art. 7 «Obiettivi delle organizzazioni di produttori»;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 354/22 del 28 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 238/1 del 27 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/2107, del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 315/1 del 30 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tinnidi dell'Atlantico (IC-CAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007;



Vista la raccomandazione ICCAT n. 22-08, che modifica la raccomandazione ICCAT n. 21-08 concernente un piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

Visto il regolamento (UE) n. 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 2000) recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 14 giugno 2004), che ha modernizzato il settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2012) recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura», a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Vista la legge 3 agosto 2017, n. 123 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2017), concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

Visto il decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018), sulla ripartizione dei contingenti nazionali di cattura per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, contenente ulteriori disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso 2019;

Visto il decreto ministeriale n. 235 del 30 maggio 2019, sull'assegnazione di quote individuali di cattura alle tonnare fisse di cui alla tabella A del predetto decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019;

Visto il Piano annuale di pesca e di capacità (2025) trasmesso alla Commissione europea il 5 febbraio 2025 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale l'amministrazione, in ragione del richiamato contingente nazionale di cattura assegnato per il 2025, ha richiesto nel rispetto dei suddetti obblighi sovranazionali la conferma dei medesimi massimali di operatori autorizzabili in ciascuno dei settori professionali già riconosciuti a valere sulla precedente campagna di pesca 2024, nonché l'ampliamento del segmento di flotta della piccola pesca da autorizzare alla cattura bersaglio del tonno rosso;

Visto il decreto direttoriale n. 178183 del 18 aprile 2024 recante «Campagna di pesca del tonno rosso 2024»;

Visto l'art. 7 del predetto decreto direttoriale «Promozione e sviluppo di nuove filiere»;

Visto il decreto direttoriale n. 95502 del 28 febbraio 2025 «Campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2025 promozione e sviluppo di nuove filiere nella pesca del tonno»;

Visto il decreto direttoriale n. 0146304 del 31 marzo 2025 «Campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2025»;

Considerato che il contingente di cattura assegnato complessivamente all'Italia per l'anno 2025 è pari a tonnellate 5.283,000;

Considerato che il regolamento (UE) 2025/669 del Consiglio assegna all'Italia ulteriori 296,83 tonnellate del contingente non utilizzato nel 2024 in aggiunta alle 5.283,00 tonnellate già assegnate;

Tenuto conto dell'art. 7, comma 2 del decreto direttoriale n. 178183 del 18 aprile 2024 che prevede che «... per la futura campagna 2025 sarà individuato un *plafond* di 40 tonnellate che rappresenterà una riserva premiale da assegnare, in quota percentuale e fino ad un massimo di 15 tonnellate, agli operatori titolari di quota individuale di cattura che dimostrano entro il 31 ottobre 2024 di aver stipulato tra loro un accordo commerciale di filiera»;

Tenuto conto dell'art. 7, comma 5 del decreto direttoriale n. 178183 del 18 aprile 2024 che prevede che «Gli accordi commerciali che annovereranno anche l'uso di un marchio condiviso, anche se non registrato, beneficeranno, oltre che della premialità di cui al comma 1, anche di una concessione *una tantum* di 2 tonnellate di quota aggiuntiva»;

Considerato che a seguito dell'istruttoria, prevista dall'art. 1 del decreto direttoriale n. 95502 del 28 febbraio 2025, relativa alle domande presentate dai titolari di quota individuale di cattura che hanno sottoscritto un accordo commerciale di filiera, sono risultate idonee n. 9 domande;

Ritenuta l'opportunità di aggiungere ulteriori 95 tonnellate al *plafond* di 40 tonnellate previste per gli Accordi di filiera, al fine di consentire il raggiungimento di 15 tonnellate per operatore, così come previsto dall'art. 7, comma 2 del decreto direttoriale n. 178183 del 18 aprile 2024;

Considerati i verbali della Commissione interna, di cui al decreto n. 0178222 del 17 aprile 2025, riunitasi in data 12 e 23 maggio 2025 per la valutazione delle controdeduzioni presentate in risposta alle comunicazioni di cancellazione dal segmento della Piccola pesca costiera (SSCF) per l'anno 2025;

Preso atto altresì della istanza di cui al protocollo in ingresso numero 0199628 del 7 maggio 2025, relativa alla richiesta di reintegro nell'elenco delle Motobarche autorizzate alla campagna pesca del tonno rosso di cui al decreto 146304 del 31 marzo 2025 della M/B Salvatore Padre II - 07PA2112 - UE 27836, inizialmente escluso dall'elenco delle M/B autorizzate alla campagna del tonno rosso di cui al citato decreto numero 146304 del 31 marzo 2025, si prende atto dell'ordinanza di archiviazione della Capitaneria di porto di Palermo numero 569/224 emessa il 5 novembre 2024 in relazione al verbale di contestazione e notifica numero 3-10-34 EL 2024 redatto in data 27 maggio 2024.

Considerata la documentazione prodotta dalla Capitaneria di porto di Palermo (fasc. n. 328/2024/M protocollo ingresso MASAF PEMAC III 0199628 del 7 maggio 2025) che dispone l'archiviazione del verbale di contestazione numero 03-10-34 EL 2024 redatto in data 27 mag-



gio 2024 dal personale della Capitaneria di porto di Genova con cui è stata disposta l'archiviazione dell'ordinanza numero 488/2024 del 24 settembre 2024 della Capitaneria di porto di Palermo.

Ritenuto necessario a seguito istruttoria Ufficio PEMAC III, il reintegro della M/B Salvatore Padre - 07PA2112 - UE 27836 - negli elenchi della Piccola pesca costiera per l'anno 2025.

Ritenuto necessario, ai fini della corretta gestione del segmento di flotta della «Piccola pesca costiera (SSCF)» da autorizzare alla cattura bersaglio del tonno rosso, modificare l'elenco delle unità di cui al decreto direttoriale n. 0146304 del 31 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente nazionale di cattura non utilizzato nel 2024

1. Per la campagna di pesca 2025, la ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso non utilizzato nel 2024, pari a 296,830 tonnellate, è ripartita in ragione delle seguenti modalità:

a) l'ulteriore quantitativo di 118,830 tonnellate è attribuito alla «Quota non divisa (UNCL)» in aggiunta a quello già assegnato con decreto direttoriale n. 0146304 del 31 marzo 2025 che, pertanto, è pari a complessive 272,460 tonnellate;

b) Il quantitativo di 25,000 tonnellate è attribuito al segmento della «Piccola pesca costiera (SSCF)» in aggiunta a quello già assegnato con decreto direttoriale n. 0146304 del 31 marzo 2025, che, pertanto, è pari a complessive 352,500 tonnellate;

c) il quantitativo di 40,000 tonnellate è attribuito agli operatori titolari di accordi di filiera, così come previsto dall'art. 7, comma 2 del decreto direttoriale n. 178183 del 18 aprile 2024;

d) il quantitativo di 18,000 tonnellate è attribuito agli accordi commerciali che prevedono l'uso di un marchio condiviso, anche se non registrato, così come previsto dall'art. 7, comma 5 del decreto direttoriale n. 178183 del 18 aprile 2024;

e) il quantitativo di 95,000 tonnellate è attribuito per l'estensione degli accordi di filiera, al fine di consentire il raggiungimento del quantitativo massimo di 15 tonnellate per operatore, così come previsto dell'art. 7, comma 2 del decreto direttoriale n. 178183 del 18 aprile 2024.

2. Il quantitativo ulteriore di 118,830 tonnellate attribuito al contingente «indiviso (UNCL)» di cui al comma precedente, che in aggiunta a quello già assegnato con decreto direttoriale n. 0146304 del 31 marzo 2025, è pari a 272,460 tonnellate, è ripartito nelle seguenti modalità:

il 20% della quota aggiuntiva, pari a 23,766 tonnellate, ai Compartimenti marittimi dell'adriatico, fino a Brindisi, che pertanto avranno un quantitativo complessivo totale «indiviso (UNCL)», pari a 77,537 tonnellate;

il 40% della quota aggiuntiva, pari a 47,532 tonnellate, ai Compartimenti marittimi dello Ionio e del Tirreno da Gallipoli (inclusa la porzione ricadente nella GSA18) a Imperia, inclusi quelli della Sardegna, che pertanto avranno un quantitativo complessivo totale «indiviso (UNCL)», pari a 101,303 tonnellate;

il 40% della quota aggiuntiva, pari a 47,532 tonnellate ai Compartimenti marittimi della Sicilia che pertanto avranno un quantitativo complessivo totale «indiviso (UNCL)», pari a 93,621 tonnellate.

3. Il contingente di cattura assegnato all'Italia per l'anno 2025, di cui al decreto direttoriale n. 0146304 del 31 marzo 2025, è integrato con il contingente nazionale di cattura del tonno rosso non utilizzato nel 2024, pari a 296,830 tonnellate, così ripartite:

Sistema	Quota
Piccola pesca costiera (SSCF)	22,500
Quota non divisa (UNCL)	118,830
Accordi filiera	40,000
Estensione accordi di filiera	95,000
Marchio condiviso anche non registrato	18,000
Totale	296,830

Art. 2.

Piccola pesca costiera (SSCF)

In via transitoria e a fini sperimentali, la lista delle unità autorizzate per la sola campagna di pesca 2025 alla cattura bersaglio del tonno rosso appartenenti al segmento di piccola pesca costiera, come definita all'art. 6, comma 2 del decreto direttoriale n. 0146304 del 31 marzo 2025, è integrata dalle disposizioni di cui all'Allegato A del presente decreto.

Art. 3.

Assegnazione delle quote per lo sviluppo e promozione delle filiere nella pesca del tonno

La lista degli operatori titolari di quota individuale di cattura, di cui all'art. 7, comma 2 del decreto direttoriale n. 178183 del 18 aprile 2024, le cui domande sono risultate idonee a seguito dell'istruttoria ex art. 1 del decreto direttoriale n. 95502 del 28 febbraio 2025, è riportata nell'Allegato B del presente decreto.

Questo decreto è trasmesso per la registrazione ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2025

Il direttore generale: ABATE

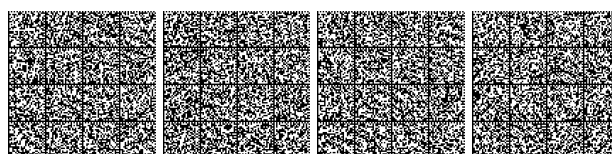
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 870



Unità integrate nel segmento SSCF

<u>TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2025</u>			
<i>Piccola pesca costiera (SSCF)</i>			
NUMERO UE	MATRICOLA	NOME	QUOTA 2025 (TONNELLATE)
ITA000008333	01NA02077	CARMELA MADRE	2,5
ITA000009219	05PA00631	SANTINA	2,5
ITA000017870	05PA00677	ANTONINO PADRE	2,5
ITA000018167	00CR01304	SANTA ROSALIA	2,5
ITA000025627	00CV02227	GALLO PESCA II	2,5
ITA000027790	13RC00215	ARGO	2,5
ITA000027836	07PA02112	SALVATORE PADRE II	2,5
ITA000028178	05RC01123	NEUS R.	2,5
ITA000029352	01IM01883	BARBARA	2,5
ITA000030108	07MZ00568	U MAMBRINU	2,5



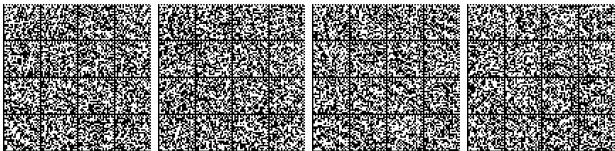
Lista degli operatori titolari di quota individuale di cattura, di cui all’art. 7, comma 2 del decreto direttoriale n. 178183 del 18 aprile 2024

Tonno Rosso del Mediterraneo – by Tonnieri Italiani

Tabella Operatori Pesca Tonno Rosso			
Socio Aderente	M/P	Quota Premiale	
		(%)	Tonnellate
DE.MO.PESCA DI PASQUALE DELLA MONICA & C. S.A.S.	MARIA ANTONIETTA - ITA000008914	28,70	4,879
TESTA GIUSEPPE E C. SRL	ATLANTE ITA000025543	31,40	5,338
PESCA NOVELLA SOC. DI ARMAMENTO SNC	MATTEO NOVELLA - ITA000013827	32,50	5,525
EUROMAR DI GANESIO PIETRO & C. SRL	ALTO MARE PRIMO - ITA000026375	7,40	1,258
		100,00	17,000

Tonno Lilybetano

Tabella Operatori Pesca Tonno Rosso			
Socio Aderente	M/P	Quota Premiale	
		(%)	Tonnellate
Ditta Puccio Salvatore Pietro	FRANCESCO I - ITA000024775	50,00	8,500
Ditta Fiorino Paolo	SARAGO - ITA000030226	50,00	8,500
		100,00	17,000



APTT

Tabella Operatori Pesca Tonno Rosso			
Socio Aderente	M/P	Quota Premiale	
		(%)	Tonnellate
TONNO ROSSO DI GALLO FERDINANDO & F.LLI SNC	MARIA GRAZIA - ITA000026549	21,07	3,582
	ENZA MADRE - ITA000017891	14,49	2,463
	ANGELA ARCELLA - ITA000026347	12,43	2,113
GIUSEPPE PADRE SECONDO SRL	GIUSEPPE PADRE SECONDO - ITA000025551	20,79	3,534
EUROPESCA CETARA SRL	ANGELA MADRE - ITA000026347	15,89	2,701
CONSIGLIO PESCA SOC. D'ARMAMENTO	MADONNA DI FATIMA - ITA000013581	15,33	2,606
		100,00	17,000

Tonno Don Diego

Tabella Operatori Pesca Tonno Rosso			
Socio Aderente	M/P	Quota Premiale	
		(%)	Tonnellate
Armamento Li Causi S.n.c.	ANDREA DORIA - ITA000025001	33,000	5,610
	MARIO L.C. - ITA000028046	33,000	5,610
Aldo S.r.l.	LEONARDO PADRE - ITA000016130	34,000	5,780
		100,000	17,000

TONNO ROSSO IKEJIME – Italian quality

Tabella Operatori Pesca Tonno Rosso			
Socio Aderente	M/P	Quota Premiale	
		(%)	Tonnellate
PEPITO PESCA SRL	GIUSEPPE SENIOR - UE 30230	66,040	11,227
	MARENOSTRO III - UE 28498	18,050	3,069
SOC. DI ARMAMENTO GAETANO PADRE DEI F.LLI INCORVAIA G.I. E S. SNC	LUCIA MADRE - UE 1887	11,791	2,004
PESCATORI SANTA VENERE SOC. COOP.	SAN GAETANO - UE 19448	4,119	0,700
		100,000	17,000



Due Mari

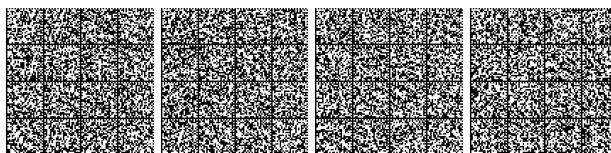
Tabella Operatori Pesca Tonno Rosso			
Socio Aderente	M/P	Quota Premiale	
		(%)	(%)
ACQUAMED	VERGINE DEL ROSARIO - ITA000026143	-	-
TONNARE SULCITANE SRL	CAPO ALTANO - ATEU2ITA00009	100,0	17,000
		100,0	17,000

Tonno Filiera Italiana

Tabella Operatori Pesca Tonno Rosso			
Socio Aderente	M/P	Quota Premiale	
		(%)	Tonnellate
Sagittario Srl	DELIA ASSUNTA - ITA000016212	50,000	8,500
Pescatori Saro Soc. Coop	SARA I - ITA000005951	25,000	4,250
	DOMENICO PADRE - ITA000023137	25,000	4,250
		100,000	17,000

Tonno Rosso PI.PE.PA.

Tabella Operatori Pesca Tonno Rosso			
Socio Aderente	M/P	Quota Premiale	
		(%)	Tonnellate
Sinergia Pesca Soc. Coop.	ITA000029232	20,00	3,400
	ITA000028242	20,00	3,400
	ITA000006185	20,00	3,400
Anastasi Francesco	AIRONE II - ITA000024856	20,00	3,400
Greco Fabrizio Carmelo	RONDINE I - ITA000009040	20,00	3,400
		100,00	17,00



TONNO ROSSO D'ITALIA

Tabella Operatori Pesca Tonno Rosso			
Socio Aderente	M/P	Quota Premiale	
		(%)	Tonnellate
Pappalardo Salvatore Aniello (ditta)	GENEVIEVE PRIMA - ITA000026063	29,96	7,633
AdriaFish (s.r.l.)	EX ITA000007075 - N.O. PER NUOVA COSTRUZIONE (*)	14,94	
LongLine Fishing (s.r.l.)	LUCIA - ITA000027244	10,72	1,822
San Michele (s.r.l.)	NETTUNO - ITA000019847	1,14	0,194
Nuova Pesca Grecale (s.a.s.)	SAMPEI - ITA000019474	0,93	0,158
Carloforte Tonnare PIAM (s.r.l.)	ISOLA PIANA - ATEU2ITA00003	35,94	6,110
Ischia Pesca (Coop)	CARMELA MADRE - ITA000008333	0,40	0,068
	CARONTE - ITA000028030	0,40	0,068
	MARLON II - ITA000025994	0,40	0,068
	STEFANIA - ITA000023475	0,40	0,068
	T. & M. PADRE - ITA000026889	0,40	0,068
Isolaverde Pesca (Coop)	FRANCESCO PADRE - ITA000029023	0,40	0,068
	ORCA II - ITA000028076	0,40	0,068
Futur Pesca (s.r.l.)	PEPERIPE' - ITA000025457	0,40	0,068
Di Massa Giacomo (ditta)	DAVIDE PADRE - ITA000008551	0,40	0,068
Altamarea (Coop)	ALBACHIARA - ITA000026176	0,40	0,068
	SAN GIUSEPPE - ITA000025599	0,40	0,068
	S. CHIARA II - ITA000024951	0,40	0,068
Brezza Marina (Coop)	BREZZA MARINA - ITA000029884	0,40	0,068
Galluzzo Andrea (ditta)	AZZURRA - ITA000028985	0,39	0,066
Scalia Antonino (ditta)	LA FENICE - ITA000025049	0,39	0,066
Madonna del Soccorso (s.n.c.)	MADONNA DEL SOCCORSO - ITA000028112	0,39	0,066
		100,00	17,00

(*) la quota premiale sarà assegnata al GENEVIEVE PRIMA - ITA000026063

25A03946



DECRETO 7 luglio 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la Tutela dei vini Gambellara DOC e Recioto di Gambellara DOCG a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOCG «Recioto di Gambellara» ed alla DOC «Gambellara».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lett. d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio



PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2012, n. 5065, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2012, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio volontario per la Tutela dei vini Gambellara DOC e Recioto di Gambellara DOCG ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Recioto di Gambellara» ed alla DOC «Gambellara»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini Gambellara DOC e Recioto di Gambellara DOCG, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio volontario per la tutela dei vini Gambellara DOC e Recioto di Gambellara DOCG richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Recioto di Gambellara» e per la DOC «Gambellara»;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela dei vini Gambellara DOC e Recioto di Gambellara DOCG ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Recioto di Gambellara» e per la DOC «Gambellara». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 33/2025 del 1° luglio 2025 (prot. Masaf n. 297182/2025) dall'Organismo di controllo, Siquiria Spa, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Gambellara DOC e Recioto di Gambellara DOCG a svol-

gere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le citate denominazioni;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 4 dicembre 2012, n. 5065, al Consorzio volontario per la tutela dei vini Gambellara DOC e Recioto di Gambellara DOCG, con sede legale in Gambellara (VI), via Mazzini, n. 2, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Recioto di Gambellara» e sulla DOC «Gambellara».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 4 dicembre 2012, n. 5065, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 luglio 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A03954

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 giugno 2025.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «San Raffaele Roma S.r.l.» ed ai laboratori di ricerca, in Roma, nell'area tematica di afferenza di «riabilitazione» ed estensione del riconoscimento nella medesima disciplina alla sede di Cassino.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto l'art. 12 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Disposizioni finali e transitorie» ed in particolare il comma 4, secondo periodo, il quale prevede che le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, concernenti rispettivamente modifiche all'art. 13 ed all'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alle modifiche di cui al decreto legi-



slativo 23 dicembre 2022, n. 200, «si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli Istituti già riconosciuti e comunque non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2021, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lazio, con il quale è stato confermato, per la disciplina di «riabilitazione motoria e sensoriale», il carattere scientifico dell'IRCCS «San Raffaele Roma» gestito dall'IRCCS San Raffaele Roma S.r.l., ente con personalità giuridica di diritto privato, con riferimento alla sede di Roma, via della Pisana n. 235, e ai laboratori di ricerca siti in Roma, via di Val Cannuta n. 247;

Vista la nota prot. 430/2023/15/2023/DSC/USC del 26 settembre 2023, con la quale il succitato Istituto, codice fiscale/partita IVA 10636891003, ha presentato l'istanza per la conferma del carattere scientifico relativamente alla sede di Roma, via della Pisana n. 235, e ai laboratori di ricerca siti in Roma, via di Val Cannuta n. 247, e ha richiesto l'estensione del riconoscimento del carattere scientifico relativamente alla sede di Cassino, via Gaetano di Biasio, n. 1, trasmettendo la documentazione di cui al decreto ministeriale 14 marzo 2013, come modificato dal decreto ministeriale 5 febbraio 2015, comprovante la titolarità dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, del suddetto decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico;

Visto che, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, con decreto del Ministro della salute del 25 ottobre 2023 adottato, a parziale modifica ed integrazione del decreto ministeriale 10 novembre 2021, sentita la Regione Lazio, è individuata per l'IRCCS di diritto privato «San Raffaele Roma» gestito dall'IRCCS San Raffaele Roma S.r.l., l'area tematica di afferenza di «riabilitazione»;

Vista la relazione degli esperti della Commissione di valutazione nominata con decreto direttoriale del 18 ottobre 2024, redatta a seguito della riunione da remoto del 7 novembre 2024 e della *site-visit* presso l'IRCCS «San Raffaele Roma S.r.l.» del 16 gennaio 2025 per la sede di Cassino, via Gaetano di Biasio, n. 1, e del 17 gennaio 2025 per le sedi di Roma, via della Pisana n. 235, e via di Val Cannuta, n. 247;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 12, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, la verifica del possesso dei requisiti necessari per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto in questione è stata effettuata, in considerazione della data della relativa istanza, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003 nel testo previgente alle modifiche introdotte rispettivamente dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 200 del 2022;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a*) ad *h*) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alla modifica introdotta con l'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200;

Dato atto pertanto che, sulla base della citata disciplina transitoria, il riconoscimento dell'IRCCS in questione è soggetto a revisione decorsi due anni dal presente decreto, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003, e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. U.0573688 del 28 maggio 2025, con la quale il Presidente della Regione Lazio, in risposta alla nota prot. GAB n. 5017 del 31 marzo 2025, ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del menzionato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nell'area tematica di afferenza di «riabilitazione», dell'IRCCS di diritto privato «San Raffaele Roma» gestito dall'IRCCS San Raffaele Roma S.r.l., con riferimento alla sede di Roma, via della Pisana n. 235 e ai laboratori di ricerca siti in Roma, via di Val Cannuta n. 247 ed è altresì esteso il riconoscimento, nella medesima disciplina, alla sede di Cassino, Via Gaetano di Biasio, n. 1 - 03043 Cassino (FR).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è soggetto a revisione, decorsi due anni dal presente decreto, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003, e successive modificazioni.

Roma, 26 giugno 2025

Il Ministro: SCHILLACI

25A03909



DECRETO 1° luglio 2025.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli» della Provincia Lombardo Veneta Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, in Brescia, nell'area tematica di afferenza di «psichiatria».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto l'art. 12 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Disposizioni finali e transitorie» ed in particolare il comma 4, secondo periodo, il quale prevede che le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, concernenti rispettivamente modifiche all'art. 13 ed all'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alle modifiche di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, «si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli Istituti già riconosciuti e comunque non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2021, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato, per la disciplina di «malattie psichiatriche», il carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli» della Provincia Lombardo Veneta Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, per la sede di Brescia, via Pilastroni, n. 4;

Vista la nota prot. n. U 112/SI/GL del 21 settembre 2023, con la quale il succitato Istituto, codice fiscale/partita IVA 01647730157, ha presentato l'istanza per la conferma del carattere scientifico, trasmettendo la documentazione di cui al decreto ministeriale 14 marzo 2013, come modificato dal decreto ministeriale 5 febbraio 2015, comprovante la titolarità dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, del suddetto decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico;

Visto che, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, con decreto del Ministro della salute del 25 ottobre 2023 adottato, a parziale modifica ed integrazione del decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero della salute 23 dicembre 2021, sentita la Regione Lombardia, è individuata per l'IRCCS di diritto privato «Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli» della Provincia Lombardo Veneta Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, l'area tematica di afferenza di «psichiatria», relativamente alla sede di Brescia, via Pilastroni, n. 4;

Vista la relazione degli esperti della Commissione di valutazione nominata con decreto direttoriale del 5 novembre 2024, redatta a seguito delle riunioni da remoto del 19 novembre 2024 e del 16 gennaio 2025 e della *site-vist* presso l'IRCCS «Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli» tenutasi in data 24 gennaio 2025;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 12, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, la verifica del possesso dei requisiti necessari per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto in questione è stata effettuata, in considerazione della data della relativa istanza, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003 nel testo previgente alle modifiche introdotte rispettivamente dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 200 del 2022;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a*) ad *h*) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alla modifica introdotta con l'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200;

Dato atto pertanto che, sulla base della citata disciplina transitoria, il riconoscimento dell'IRCCS in questione è soggetto a revisione decorsi due anni dal presente decreto, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003, e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. A1.2025.0527178 del 22 maggio 2025, con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli» della Provincia Lombardo Veneta Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, per la sede di Brescia, via Pilastroni, n. 4;



Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nell'area tematica di afferenza di «psichiatria», dell'IRCCS di diritto privato «Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli» della Provincia Lombardo Veneta Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, per la sede di Brescia, via Pilastroni, n. 4.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è soggetto a revisione, decorsi due anni dal presente decreto, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003, e successive modificazioni.

Roma, 1° luglio 2025

Il Ministro: SCHILLACI

25A03910

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 24 giugno 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Gabbiano azzurro sette cooperativa edilizia a r.l. in liquidazione», in Tivoli, in liquidazione coatta amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordi-

no delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società),



ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Richiamati il decreto direttoriale 2 agosto 2023, n. 91/SAA/2023, con cui la società cooperativa «Gabbiano azzurro sette cooperativa edilizia a r.l. in liquidazione», con sede in via Degli Olivi, 4 - 00019 Tivoli (RM) - C.F. 03684841004- veniva posta in scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina a commissario liquidatore del dott. Mauro Carbonaro;

Preso atto delle dimissioni rassegnate in data 4 marzo 2025 del dott. Mauro Carbonaro acquisite in atti con prot. d'ufficio n. 0038438;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla sua sostituzione nella carica liquidatoria;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Salvatore Cerra, è stato individuato in osservanza del decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - sulla scorta dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro favorevole fornito dall'avv. Salvatore Cerra (giusta comunicazione PEC in data 13 giugno 2025, corredata del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Salvatore Cerra, codice fiscale CRR-SVT79B03M208Q, nato a Lamezia Terme (CZ) il 3 febbraio 1979, ivi domiciliato in via Gomenizza n. 42 - 00195, è nominato commissario liquidatore della cooperativa «Gabbiano azzurro sette cooperativa edilizia a r.l. in liquidazione» (codice fiscale 03684841004), con sede in via degli Olivi, 4 - 00019 Tivoli (RM), sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale 2 agosto 2023, n. 91/SAA/2023, in sostituzione del dott. Mauro Carbonaro, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 giugno 2025

Il direttore generale: DONATO

25A03781

DECRETO 1° luglio 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Antica Nora società cooperativa a r.l.», in Pula.

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

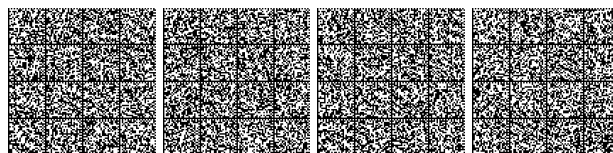
Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in



Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025 - ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713 - concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies del codice civile delle società cooperative, non-

ché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Richiamati il decreto ministeriale del 21 ottobre 2004, con cui la società cooperativa «Antica Nora società cooperativa a r.l.» (codice fiscale n. 02364750923), con sede in Pula (CA), veniva posta in scioglimento ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con nomina a commissario liquidatore del dott. Natale Ditel, e il provvedimento - decreto direttoriale del 10 novembre 2021, n. 94/SAA/2021, di sua sostituzione nella carica con il dott. Attilio Lasio;

Preso atto delle gravi e reiterate inadempienze al mandato conferito al sopraindicato commissario liquidatore, dott. Attilio Lasio, compendiate nella nota ministeriale del 21 febbraio 2025, prot. d'ufficio n. 0031180, valevole quale comunicazione, ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di avvio del procedimento amministrativo di revoca promosso a suo carico;

Ravvisata l'opportunità, sussistendo ragioni attuali di interesse pubblico, di provvedere alla revoca del mandato conferito con decreto direttoriale del 10 novembre 2021, n. 94/SAA/2021, al dott. Attilio Lasio, con contestuale sua sostituzione nella carica liquidatoria;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Umberto Cossu, è stato individuato a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025 - tra un cluster di professionisti di medesima fascia - sulla scorta dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di performance del professionista;

Preso atto dell'indisponibilità manifestata, in data 20 giugno 2025, dal dott. Alessio Bonino e del riscontro favorevole fornito dall'avv. Umberto Cossu (giusta comunicazione Pec in data 24 giugno 2025, corredata del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Umberto COSSU, codice fiscale CSSMR-T73H21B354F, nato a Cagliari (CA) il 21 giugno 1973, ivi domiciliato in via Satta n. 33 - 09128, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Antica Nora società cooperativa a r.l.», con sede in Pula (CA) (codice fiscale n. 02364750923), sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies codice civile con precedente decreto ministeriale del 21 ottobre 2004, in sostituzione del dott. Attilio Lasio, revocato.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'eco-



nomia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° luglio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A03947

DECRETO 1° luglio 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Labor Service società cooperativa», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in

Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025 - ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713 - concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;



Richiamato il decreto direttoriale 25 giugno 2015, n. 89/SAA/2015, con cui la società cooperativa «Labor Service società cooperativa», codice fiscale 05686631218, con sede in Napoli (NA), veniva posta in scioglimento ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con la contestuale nomina a commissario liquidatore della dott.ssa Maria Concetta Della Ratta;

Preso atto della non ottemperanza alla diffida impartita in data 19 aprile 2024, prot. d'ufficio n. 0010240, al suindicato commissario liquidatore, dott.ssa Maria Concetta Della Ratta, valevole quale comunicazione, ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di avvio del procedimento amministrativo di revoca promosso a suo carico;

Ravvisata l'opportunità, sussistendo ragioni attuali di interesse pubblico, di provvedere alla revoca del mandato conferito con decreto direttoriale del 25 giugno 2015, n. 89/SAA/2015, alla dott.ssa Maria Concetta Della Ratta, con contestuale sua sostituzione nella carica liquidatoria;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Loredana Marasco, è stato individuato a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025 – tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia – sulla scorta dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro fornito dall'avv. Loredana Marasco (giusta comunicazione PEC in data 18 giugno 2025, corredata del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Loredana Marasco, codice fiscale MRSLDN-69L54F839M, nata a Napoli (NA) il 14 luglio 1969, ivi domiciliata in via Principe di Napoli n. 21 - 80147, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Labor Service società cooperativa» (codice fiscale n. 05686631218), con sede in Napoli (NA), sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale 25 giugno 2015, n. 89/SAA/2015, in sostituzione della dott.ssa Maria Concetta Della Ratta, revocata.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° luglio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A03948

DECRETO 1° luglio 2025.

Scioglimento d'ufficio della «Sercò società cooperativa», in Chieti e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

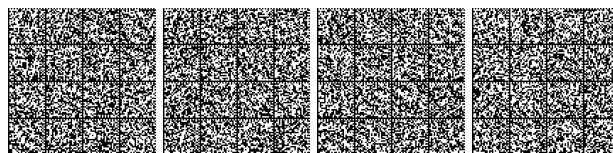
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;



Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025 - ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713 - concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Richiamato il decreto direttoriale del 6 luglio 2022, n. 4/GC/2022, con cui la società cooperativa «Sercò società cooperativa» (codice fiscale n. 02561340692), con sede legale in Chieti (CH), veniva posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, per un periodo di tre mesi, con contestuale nomina del dott. Nicola Bomba nella carica di commissario governativo;

Vista la relazione acquisita agli atti in data 21 novembre 2022, prot. d'ufficio n. 0347227, nella quale il succitato commissario governativo, nel recepire le osserva-

zioni mosse dall'ufficio del registro imprese di Chieti in sede di iscrizione della messa in liquidazione volontaria dell'ente, rappresentava l'impossibilità di ripristinare il corretto funzionamento dell'organo assembleare, stante peraltro la riduzione del numero dei soci cooperatori al di sotto della soglia minima legale;

Ritenuta congrua la richiesta, ivi formulata in ragione dell'assenza di reali prospettive di normalizzazione del sodalizio, di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'Autorità di cui all'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, anche alla luce dell'esigenza di conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie attualmente a suo carico;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott.ssa Cristiana Della Penna, è stato individuato in osservanza del decreto direttoriale 28 marzo 2025 - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - alla luce dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro favorevole reso dalla dott.ssa Cristiana Della Penna (giusta comunicazione Pec in data 19 giugno 2025, completa del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sercò società cooperativa», codice fiscale n. 02561340692, con sede legale in Chieti (CH), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Cristiana Della Penna, nata a Lanciano (CH) il 17 maggio 1967, codice fiscale DLLCST67E-57E435H, ivi domiciliata in viale Cappuccini n.42 - 66034.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° luglio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A03949



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 27 marzo 2025.

Contratti istituzionali di sviluppo (CIS). Interventi finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 e 2021-2027 (delibere CIPESS n. 85 del 2021, n. 2 del 2022, n. 29 del 2022, n. 30 del 2022, n. 31 del 2022, n. 32 del 2022, n. 33 del 2022). Proroga della scadenza per l'assunzione delle Obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV). (Delibera n. 15/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 27 MARZO 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, re-

lativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e successive e modificazioni, e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale; nonché l'art. 6, ove si prevede che, allo scopo di accelerare la realizzazione dei connessi interventi speciali, il Ministro delegato, «d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le regioni e le amministrazioni competenti un Contratto istituzionale di sviluppo» (di seguito CIS) che destina le risorse del FSC assegnate dal CIPE,



individua le responsabilità, i tempi e le modalità di attuazione dei medesimi interventi anche mediante ricorso all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e definisce, altresì, il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempienze;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, gli articoli 9 e 9-bis, che prevedono specifiche disposizioni per accelerare l'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per l'attuazione degli interventi strategici per la crescita del Paese, disponendo, in particolare, che per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del FSC di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e, in particolare, l'art. 7, comma 1, che indica nel Presidente del Consiglio dei ministri o nel Ministro delegato per il sud e la coesione territoriale, l'autorità politica che individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi CIS, su richiesta delle amministrazioni interessate;

Visto l'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare:

il comma 1, il quale prevede che «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un unico piano operativo per ogni amministrazione denominato "Piano sviluppo e coesione", con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

il comma 12, il quale prevede che «in relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo e coesione attribuite con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non ancora programmate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le proposte di assegnazione di risorse da sottoporre al CIPE per il finanziamento di interventi infrastrutturali devono essere corredate della positiva valutazione tecnica da parte del Dipartimento per le politiche di coesione. Salvo diversa e motivata previsione nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti entro tre anni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della medesima delibera. Le relative risorse non possono essere riassegnate alla medesima amministrazione»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, il comma 177 dell'art. 1, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'art. 14, il quale stabilisce che le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi, previste dal medesimo decreto-legge, si applicano anche ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR», che ha disposto la soppressione dell'Agenzia per la coesione



territoriale e il trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'art. 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che:

le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del centro-nord (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020);

il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR può individuare i casi nei quali per gli interventi, finanziati con le risorse del Fondo, di valore complessivo non inferiore a quello previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ovvero, a prescindere dal loro valore complessivo, per quelli di notevole complessità o per quelli di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011 e all'art. 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020);

Visto, infine, l'art. 4 del decreto-legge n. 124 del 2023, recante disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse per la coesione mediante il Sistema nazionale di monitoraggio e l'art. 6 recante disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, e, in particolare, l'art. 12 recante disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo, che, al comma 1, prevede che entro il 31 luglio 2024 il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua la ricognizione sullo stato di attuazione, con particolare riferimento all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, dei singoli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS), già stipulati ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, alla data di entrata in vigore del decreto;

Visto, inoltre, il comma 2, dell'art. 12 del decreto-legge n. 60 del 2024 che, in relazione ai contratti istitu-

zionali di sviluppo di cui al comma 1, nelle more della ricognizione prevista e della formalizzazione delle conseguenti determinazioni da parte dei tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) sono trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud; inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che con decreto del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, si provvede alla revisione della *governance* istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo;

Vista la delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 85 recante «Fondo sviluppo e coesione. Rimodulazione delle risorse FSC 2014-2020 assegnate al contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto» che dispone, tra l'altro, l'assegnazione di dell'importo complessivo di 40,58 milioni di euro, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, per il finanziamento degli interventi del CIS per l'area di Taranto;

Viste la delibera CIPESS del 15 febbraio 2022, n. 2 recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 assegnazione risorse al Contratto istituzionale di sviluppo "dalla terra dei fuochi al giardino d'Europa"», che dispone l'assegnazione di 199.473.707,29 euro, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, per il finanziamento degli interventi di priorità alta del CIS «Dalla Terra dei Fuochi al Giardino d'Europa» e la delibera CIPESS del 2 agosto 2022, n. 32, recante «FSC 2014-2020 CIS «Dalla terra dei Fuochi al Giardino d'Europa» - Integrazione risorse» che, ad integrazione della delibera CIPESS n. 2 del 2022, dispone l'assegnazione di un ulteriore importo pari a 1.160.127,05 euro per il finanziamento dell'intervento «Progetto di videosorveglianza» del Comune di Caivano nell'ambito del predetto CIS;

Vista la delibera CIPESS del 2 agosto 2022, n. 29 recante «FSC 2014-2020. Assegnazione di risorse al CIS «Vesuvio-Pompei-Napoli»» che dispone l'assegnazione di 214.437.442,92 euro, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, per il finanziamento degli interventi di priorità alta del CIS «Vesuvio-Pompei-Napoli»;

Vista la delibera CIPESS del 2 agosto 2022, n. 30 recante «FSC 2014-2020 Assegnazione di risorse al CIS «Calabria - Svelare Bellezza»» che dispone l'assegnazione di 226.970.123,12 euro, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, per il finanziamento degli interventi di priorità alta del CIS «Calabria - Svelare Bellezza».

Vista la delibera CIPESS del 2 agosto 2022, n. 31 recante «FSC 2014-2020 Assegnazione di risorse al CIS «Brindisi-Lecce-Costa Adriatica»» che dispone l'assegnazione di 183.810.020,56 euro, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, per il finanziamento degli interventi di priorità alta del CIS «Brindisi-Lecce-Costa Adriatica»;



Vista la delibera CIPESS del 2 agosto 2022, n. 33 recante «FSC 2021-2027 Assegnazione di risorse al CIS «Roma»» che dispone l'assegnazione di 200.000.000 euro, a valere sulle risorse FSC 2021-2027, per il finanziamento degli interventi di «prima fase» del CIS «Roma»;

Considerato che le delibere CIPESS n. 85 del 2021 e numeri 2, 29, 30, 31 e 32 del 2022, recanti assegnazioni di risorse FSC 2014-2020, prevedono, in attuazione dell'art. 44, comma 12, del decreto-legge n. 34 del 2019, che gli interventi da esse finanziati debbano assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro tre anni dalla data di pubblicazione delle medesime delibere nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, pena la decadenza delle assegnazioni;

Considerato, altresì, che, in analogia con le suddette delibere, la delibera CIPESS n. 33 del 2022, recante assegnazione di risorse FSC 2021-2027, prevede per l'assunzione delle OGV il medesimo termine di tre anni dalla data di pubblicazione della delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, pena la decadenza dell'assegnazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3 recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

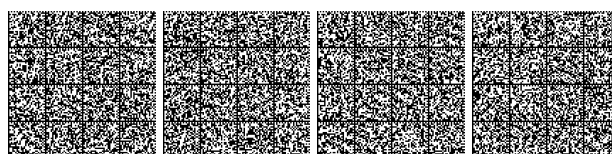
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE n. 0003226-A del 19 marzo 2025, come integrata con nota acquisita con prot. DIPE n. 0006729-A del 25 marzo 2025, con cui è proposta la proroga al 31 dicembre 2026, del termine per l'assunzione delle OGV per gli interventi dei CIS finanziati con le delibere CIPESS n. 85 del 2021, n. 2 del 2022, n. 29 del 2022, n. 30 del 2022, n. 31 del 2022, n. 32 del 2022, n. 33 del 2022 a valere sulle risorse FSC 2014-2020 e 2021-2027;

Tenuto conto che termine per il conseguimento delle OGV, previsto dalle delibere sopra richiamate, è diversificato per ciascuno dei CIS interessati, in relazione alla data di pubblicazione delle rispettive delibere, come esposto nella tabella che segue:

Risorse FSC	Regione	CIS	Finanziamento (in euro)	Delibera CIPESS di assegnazione risorse	Termine per il conseguimento delle OGV
FSC 2014-2020	Calabria	CIS Svelare Bellezza	226.970.123,12	n. 30/2022	15/11/2025
	Campania	CIS Terra dei Fuochi	200.633.834,34	n. 2/2022 e n. 32/2022	11/5/2025 e 09/11/2025
		CIS Vesuvio Napoli Pompei	214.437.442,92	n. 29/2022	08/11/2025
	Puglia	CIS Brindisi Lecce Costa Adriatica	183.810.020,56	n. 31/2022	16/11/2025
		CIS Taranto	40.580.000,00	n. 85/2021	13/04/2025
FSC 2021-2027	Lazio	CIS Roma	200.000.000,00	n. 33/2022	09/11/2025
		Totale	1.066.431.420,94		

Considerato che, in allegato alla proposta, sono riportati gli esiti della ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi programmati nei CIS, svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 60 del 2024, sulla base dei dati inseriti nella Banca dati unitaria (BDU) aggiornati al 31 dicembre 2024, da cui si rileva che dei complessivi 275 interventi ricompresi nei CIS, 217 interventi risultano privi di OGV in quanto non valorizzata la data effettiva di stipula del contratto o di esecuzione dei lavori;



Considerato che, come evidenziato in proposta, la recente evoluzione normativa in materia di contratti pubblici ha generato, in taluni casi, la necessità di rivedere i contenuti della progettazione comportando ritardi nelle procedure di affidamento dei lavori degli interventi;

Tenuto conto della rilevanza strategica degli interventi ricompresi nei CIS, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud ha valutato l'opportunità di concedere, ai sensi dell'art. 44, comma 12, del decreto-legge n. 34 del 2019, una proroga dei termini per il conseguimento delle OGV per i CIS finanziati con risorse FSC 2014-2020, con allineamento ad un'unica data - il 31 dicembre 2026 - così da razionalizzare le relative azioni di gestione e monitoraggio;

Tenuto conto, altresì, che per uniformità di trattamento, la suddetta proroga al 31 dicembre 2026 del termine per il conseguimento delle OGV è proposta anche per il CIS «Roma» finanziato con risorse FSC 2021-2027;

Considerato che il nuovo termine per l'assunzione delle OGV, previsto per il 31 dicembre 2026, deve intendersi riferito alla data di stipula del contratto;

Tenuto conto che la proposta fa seguito all'accoglimento, in data 18 febbraio 2025, dell'ordine del giorno Montemagni, Zinzi n. 9/2184-A/81, che impegna il Governo ad adottare una nuova delibera del CIPESS per prorogare le obbligazioni giuridicamente vincolanti afferenti i CIS, in scadenza nel corso del 2025;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Viste la nota DIPE prot. n. 3666 del 27 marzo 2025 predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, posta a base della seduta del Comitato nelle more della ricezione delle eventuali osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la nota DIPE prot. n. 3697 del 27 marzo 2025 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Delibera:

1. Proroga del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) dei Contratto istituzionali di sviluppo (CIS) di cui alle delibere CIPE n. 85 del 2021, n. 2 del 2022, n. 29 del 2022, n. 30 del 2022, n. 31 del 2022, n. 32 del 2022 e n. 33 del 2022.

1.1 Per gli interventi ricompresi nei CIS finanziati con le delibere CIPESS n. 85 del 2021, n. 2 del 2022, n. 29 del 2022, n. 30 del 2022, n. 31 del 2022, n. 32 del 2022, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, e con la delibera n. 33 del 2022, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027, è disposta la proroga al 31 dicembre 2026 del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV). Detto termine è riferito alla data di stipula del contratto.

1.2 Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, previa istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, rende apposita informativa al CIPESS in merito all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ricompresi nei CIS di cui alla presente delibera.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1126

25A03956



SEGRETERIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DELIBERA 3 giugno 2025.

Modifica degli articoli 25 e 26 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa. (Delibera n. 42/2025)

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

NELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 2025

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali»;

Visto il regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottato con provvedimento del 6 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 25 e 26 del citato regolamento interno, rubricati, rispettivamente, «Ordine del giorno delle Commissioni» e «Riunioni delle Commissioni»;

Considerata l'opportunità di accrescere la trasparenza dei lavori delle Commissioni consiliari in relazione agli argomenti da trattare nella seduta pubblica del *plenum*, consentendo, limitatamente a tali argomenti, la conoscenza, in capo agli interessati, dei deliberati adottati dalle Commissioni;

Vista la proposta della Terza Commissione del 27 maggio 2025;

Delibera:

Art. 1.

All'art. 25 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa il comma «3-bis» è espunto.

Art. 2.

All'art. 26 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa sono apportate le seguenti modifiche:

il comma «3-bis» è sostituito dal seguente: «Le sedute delle commissioni non sono pubbliche. Limitatamente agli affari da trattare nella seduta pubblica del *plenum*, i relativi deliberati sono conoscibili dagli interessati»;

il comma «3-ter» è sostituito dal seguente: «Il Consiglio di Presidenza può autorizzare preventivamente la pubblicità dei lavori per singoli affari che

siano di interesse generale per la giustizia amministrativa. In tal caso il pubblico è ammesso a seguire lo svolgimento della seduta attraverso impianti audiovisivi ubicati in separati luoghi allestiti dal Segretariato generale»;

il previgente comma «3-bis» diventa «3-quater»;

il previgente comma «3-ter» diventa «3-quinquies»;

il previgente comma «3-quater» diventa «3-sexies».

Roma, 3 giugno 2025

Il Presidente
MARUOTTI

Il Segretario
CASALANGUIDA

25A03989

DELIBERA 3 giugno 2025.

Modifica dell'articolo 17 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa. (Delibera n. 43/2025).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

NELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 2025

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali»;

Visto il regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottato con provvedimento del 6 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del citato regolamento interno, rubricato «Pubblicità delle sedute»;

Vista la proposta di modifica del suindicato art. 17, approvata in via preliminare dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del 29 gennaio 2025;

Visto il parere del 17 marzo 2025 (prot. n. 10724) reso dal Responsabile della protezione dei dati della giustizia amministrativa sulla proposta di modifica dell'art. 17 del citato regolamento;

Visto il parere n. 241 del 29 aprile 2025 reso dal Garante per la protezione dei dati personali sulla proposta di modifica dell'art. 17 del citato regolamento;

Considerato che in conformità al citato parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali è stata modificata la proposta approvata in via preliminare dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del 29 gennaio 2025 con specifico riferimento al comma 1 del suddetto art. 17;

Vista la proposta della Commissione speciale in materia di trattamento dei dati personali del 20 maggio 2025;



Delibera:

All'art. 17 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 1 è sostituito dal seguente: «Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, *General Data Protection Regulation* - GDPR) e, in particolare, degli articoli 5 e 6 del GDPR, nonché delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (recante il codice in materia di protezione dei dati personali), previa pubblicazione sul sito web della giustizia amministrativa di specifica informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 GDPR. Al principio di pubblicità delle sedute è fatta eccezione per la discussione o la deliberazione degli affari indicati dall'art. 16, comma 4, lettera a), b) e c) e, comunque, degli affari che comportino il trattamento dei dati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.»;

il comma 4 è sostituito dal seguente: «Delle singole sedute pubbliche è consentita la ripresa audio, video e fotografica da parte di organi di stampa e comunicazione, nelle loro qualità e per le loro finalità di autonomi titolari del trattamento, previo accreditamento da richiedere all'Ufficio stampa, di cui al regolamento di organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa, che rilascia il relativo atto. L'accreditamento è comunicato senza indugio al Segretario del Consiglio di Presidenza affinché ne dia notizia a tutti i componenti entro le ore 12,00 del giorno precedente la seduta.

Le riprese possono essere escluse dal Consiglio di Presidenza nei casi, con le modalità e per le ragioni di cui al comma 6.»;

il comma 5 è sostituito dal seguente: «Per finalità di trasparenza le sedute pubbliche del *plenum* sono riprese con mezzi audio o audiovisivi, registrate e trasmesse sul canale riservato alla giustizia amministrativa a cura del Segretario generale, nonché possono essere riprese, registrate e trasmesse su canali gestiti da terzi, sulla base di quanto previsto in apposite delibere del Consiglio di Presidenza recanti, tra l'altro, l'individuazione del designato e del responsabile, i requisiti di accessibilità, le modalità e i tempi di registrazione, le misure di sicurezza e i criteri di minimizzazione.»;

il comma 6 è sostituito dal seguente: «Le riprese di cui al comma 5 possono essere escluse per ragioni di ordine pubblico, di tutela della riservatezza degli interessati o per altri gravi motivi, con deliberazione del Consiglio di Presidenza su proposta di almeno quattro componenti da comunicare, ove possibile, prima della dichiarazione di inizio della seduta.

La proposta è discussa e votata in seduta riservata, immediatamente prima dell'esame della questione cui si riferisce.».

Roma, 3 giugno 2025

Il Presidente
MARUOTTI

Il Segretario
CASALANGUIDA

25A03990

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di trientina, «Trientina Tillomed»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 245 del 25 giugno 2025

Codici pratica: MCA/2022/49, C1A/2025/805 VC2/2024/331 FVRMC/2024/105.

Procedura europea n. NO/H/0322/001/E/001, NO/H/0322/001/IA/010, NO/H/0322/001/II/008, NO/H/0322/001/R/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TRIENTINA TILLOMED, le cui caratteristiche sono riepilogate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), Foglio illustrativo (FI) ed Etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Tillomed Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Giulio Richard 1, Torre A, 20143 Milano (MI), Italia.

Confezioni:

«167 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051153017 (in base 10) IJT23T (in base 32);

«167 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL-AL - A.I.C. n. 051153029 (in base 10) IJT245 (in base 32);

«167 mg capsule rigide» 72 capsule in blister AL-AL - A.I.C. n. 051153031 (in base 10) IJT247 (in base 32);

«167 mg capsule rigide» 96 capsule in blister AL-AL - A.I.C. n. 051153043 (in base 10) IJT24M (in base 32);

«167 mg capsule rigide» 100 capsule in blister AL-AL - A.I.C. n. 051153056 (in base 10) IJT250 (in base 32);

«167 mg capsule rigide» 240 capsule in blister AL-AL - A.I.C. n. 051153068 (in base 10) IJT25D (in base 32);

«167 mg capsule rigide» 300 capsule in blister AL-AL - A.I.C. n. 051153070 (in base 10) IJT25G (in base 32).

Principio attivo: trientina.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Tillomed Malta Limited,

Malta Life Sciences Park, LS2.01.06 Industrial Estate, San Gwann, SGN 3000, Malta

SGS Pharma Magyarorszag Kft.

Derkovits Gyula Utca 53, Budapest XIX, 1193, Ungheria

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).



Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, pediatra, epatologo, neurologo, neuropsichiatra.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità illimitata come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) del Rinnovo/001 trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

25A03803**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azitromicina, «Aзитromicina Teva Italia».***Estratto determina AAM/PPA n. 407/2025 del 26 giugno 2025*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni approvate dallo stato di riferimento (RMS):

1 variazione di Tipo II, C.I.2.b: una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale generico/ibrido/biosimilare in seguito a una valutazione della stessa modifica apportata al prodotto di riferimento; b) Attuazione di una o più modifiche che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve suffragare con nuove informazioni complementari (ad esempio, sulla comparabilità):

adeguamento degli stampati al prodotto di riferimento. Adeguamento all'ultima versione del *QRD template*. Modifiche editoriali.

Paragrafi impattati dalle modifiche: 4.2, 4.4, 4.6, 5.1 e 5.2, 6.5, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Relativamente al medicinale AZITROMICINA TEVA ITALIA (A.I.C. 038929) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 038929016 - «200mg/5ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 15 ml;

A.I.C.: 038929028 - «200mg/5ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 22,5 ml;

A.I.C.: 038929030 - «200mg/5ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 30 ml;

A.I.C.: 038929042 - «200mg/5ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 37,5 ml.

Codici pratica: VC2/2024/246.

Numero procedure: NL/H/0945/001/II/047.

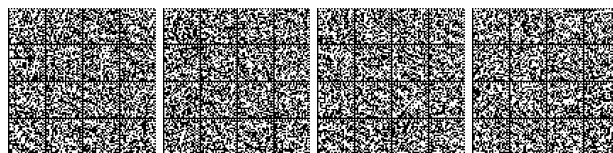
Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., codice fiscale 11654150157, con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 - Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03804**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di latanoprost, «Xalatan».***Estratto determina AAM/PPA n. 412/2025 del 26 giugno 2025*

È autorizzata la variazione tipo IB B.II.e.5.a.2), con la conseguente immissione in commercio del medicinale XALATAN nella confezione di seguito indicata:

confezione «50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 6 flaconi da 2,5 ml - A.I.C. n. 033219039 (base 10) OZPSGZ (base 32);

principio attivo: latanoprost;

codice pratica: C1B/2005/210;

codice di procedura europea: UK/H/179/01/IB/32;

titolare A.I.C.: Viatris Pharma S.r.l. (codice fiscale 03009550595) con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 - Milano, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03805**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tamoxifene, «Kessar».***Estratto determina AAM/PPA n. 413/2025 de 26 giugno 2025*

Si autorizza la seguente variazione: tipo II C.I.4), modifiche di sicurezza al paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente sezione del foglio illustrativo per adeguamento al *Company Core Data Sheet* (CCDS), modifiche editoriali e di adeguamento alla versione corrente del QRD al foglio illustrativo e alle etichette, relativamente al medicinale KESSAR.

Confezione A.I.C. n.: 027433022 - «20 mg compresse» 30 compresse.

Codice pratica: VN2/2024/230.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation, con sede legale e domicilio fiscale in Orionintie, 1, Fin-02200 Espoo, Finlandia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

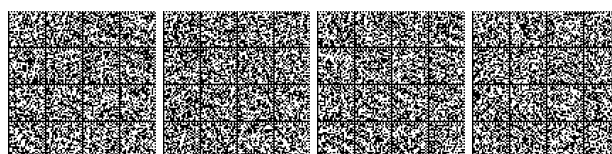
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03806**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Maalox»***Estratto determina IP n. 518 del 23 giugno 2025*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale MAALOX 400 MG/400 MG KRAMTOMOSIOS Tablettes (BE CUKRAUS) - 40 Tablettes dalla Lituania con numero di autorizzazione LT/1/95/1668/005, intestato alla società Opella Healthcare France SAS 157 avenue Charles De Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine Francia e prodotto da Sanofi S.r.l., Strada statale 17 Km 22, 67019 Scopitto (AQ), Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli NA.

Confezione: MAALOX «400 mg+ 400 mg compresse masticabili senza zucchero aroma limone» 30 compresse in blister PVC/AL.



Codice A.I.C.: 047521051 (in base 10) 1FB78V(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa masticabile.

Composizione: una compressa masticabile contiene:

principio attivo: magnesio idrossido e alluminio ossido, idrato.
Ciascuna compressa contiene 400 mg di magnesio idrossido e 400 mg di alluminio ossido, idrato;

eccipienti: sorbitolo liquido (non cristallizzabile) (E420), maltitolo (E965), glicerolo, saccarina sodica, aroma limone, talco, magnesio stearato.

Officine di confezionamento secondario:

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia;

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO);

Prespack Sp. zo. o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

S.C.F. S.R.L. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Columbus Pharma S.r.l. via dell'artigianato, 1 - 20032 Cormanò (MI);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MAALOX «400 MG+ 400 mg compresse masticabili senza zucchero aroma limone» 30 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C. : 047521051.

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MAALOX «400 MG+ 400 mg compresse masticabili senza zucchero aroma limone» 30 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C. : 047521051.

OTC – Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03807

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società Esseti Farmaceutici S.r.l.

Con il provvedimento n. aM - 82/2025 del 4 luglio 2025 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Pomezia (RM) via Campobello n. 15, rilasciata alla Società Esseti Farmaceutici S.r.l.

25A03945

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di beclometasone dipropionato e formoterolo fumarato diidrato, «Beclometasone e Formoterolo Teva».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 255 del 7 luglio 2025

Codice pratica: MCA/2024/126.

Procedura europea n. SE/H/2586/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BECLO-METASONE E FORMOTEROLO TEVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano (MI) - Italia.

Confezioni:

«100 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in AL da 120 erogazioni con valvola dosatrice – A.I.C. n. 052171016 (in base 10) 1KS488 (in base 32);

«100 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 2 contenitori sotto pressione in AL da 120 erogazioni con valvola dosatrice – A.I.C. n. 052171028 (in base 10) 1KS48N (in base 32);

«100 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 3 contenitori sotto pressione in AL da 120 erogazioni con valvola dosatrice – A.I.C. n. 052171030 (in base 10) 1KS48Q (in base 32);

«100 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitori sotto pressione in AL da 180 erogazioni con valvola dosatrice – A.I.C. n. 052171042 (in base 10) 1KS492 (in base 32);

«200 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in AL da 120 erogazioni con valvola dosatrice – A.I.C. n. 052171055 (in base 10) 1KS49H (in base 32);

«200 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 2 contenitori sotto pressione in AL da 120 erogazioni con valvola dosatrice – A.I.C. n. 052171067 (in base 10) 1KS49V (in base 32);

«200 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 3 contenitori sotto pressione in AL da 120 erogazioni con valvola dosatrice – A.I.C. n. 052171079 (in base 10) 1KS4B7 (in base 32);

«200 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitori sotto pressione in AL da 180 erogazioni con valvola dosatrice – A.I.C. n. 052171081 (in base 10) 1KS4B9 (in base 32).

Principi attivi:

Beclometasone dipropionato;

Formoterolo fumarato diidrato.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Elpen Pharmaceutical Co. Inc. - Zapani, Block 1048, Keratea, 19001, Grecia;

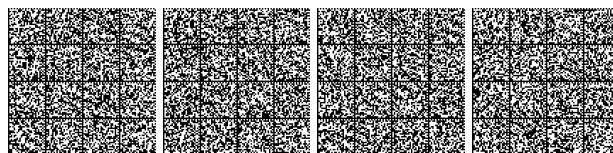
Elpen Pharmaceutical Co. Inc. - Marathonos Avenue 95, Pikermi Attiki, 19009, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«100 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in AL da 120 erogazioni con valvola dosatrice – A.I.C. n. 052171016 (in base 10) 1KS488 (in base 32);

«100 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 3 contenitori sotto pressione in AL da 120 erogazioni con valvola dosatrice – A.I.C. n. 052171030 (in base 10) 1KS48Q (in base 32);



«200 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in AL da 120 erogazioni con valvola dosatrice – A.I.C. n. 052171055 (in base 10) 1KS49H (in base 32);

«200 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 3 contenitori sotto pressione in AL da 120 erogazioni con valvola dosatrice – A.I.C. n. 052171079 (in base 10) 1KS4B7 (in base 32);

«100 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 2 contenitori sotto pressione in AL da 120 erogazioni con valvola dosatrice – A.I.C. n. 052171028 (in base 10) 1KS48N (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezioni:

«100 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitori sotto pressione in AL da 180 erogazioni con valvola dosatrice – A.I.C. n. 052171042 (in base 10) 1KS492 (in base 32);

«200 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitori sotto pressione in AL da 180 erogazioni con valvola dosatrice – A.I.C. n. 052171081 (in base 10) 1KS4B9 (in base 32);

«200 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 2 contenitori sotto pressione in AL da 120 erogazioni con valvola dosatrice – A.I.C. n. 052171067 (in base 10) 1KS49V (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia

ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 7 maggio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03950

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, «Rivaroxaban EG».

Estratto determina AAM/PPA n. 416/2025 del 7 luglio 2025

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RIVAROXABAN EG, anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni di seguito indicate.

Confezioni:

«15 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/Al – A.I.C. n. 049674373 (base 10) 1HCY45 (base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/Al – A.I.C. n. 049674385 (base 10) 1HCY4K (base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/Al – A.I.C. n. 049674397 (base 10) 1HCY4X (base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/Al – A.I.C. n. 049674409 (base 10) 1HCY59 (base 32).

Principio attivo: rivaroxaban.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., codice fiscale 12432150154, con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136 Milano - Italia.

Procedura europea: SE/H/2154/003-004/IB/012.

Codice pratica: C1B/2025/1117.



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RRL (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – neurologo, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi).

Fatto salvo quanto previsto dalla nota AIFA n. 97 per l'indicazione terapeutica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03951**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di aripiprazolo, «Aripiprazolo Macleods».**

Estratto determina AAM/PPA n. 417/2025 del 7 luglio 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/289.

Cambio nome: C1B/2025/1000.

Numero procedura europea: ES/H/0595/IB/028/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Macleods Pharma Espana S.L.U., con sede legale e domicilio fiscale in World Trade Center Barcelona, Moll de Barcelona S/N, Barcellona, Spagna.

Medicinale: ARIPIPAZOLO MACLEODS.

Confezioni A.I.C. n.:

043572015 - «5 mg compresse» 14 compresse in blister Al/Al;
043572027 - «5 mg compresse» 28 compresse in blister Al/Al;
043572039 - «5 mg compresse» 49 compresse in blister Al/Al;
043572041 - «5 mg compresse» 56 compresse in blister Al/Al;
043572054 - «5 mg compresse» 98 compresse in blister Al/Al;
043572066 - «10 mg compresse» 14 compresse in blister Al/Al;
043572078 - «10 mg compresse» 28 compresse in blister Al/Al;
043572080 - «10 mg compresse» 49 compresse in blister Al/Al;
043572092 - «10 mg compresse» 56 compresse in blister Al/Al;
043572104 - «10 mg compresse» 98 compresse in blister Al/Al;
043572116 - «15 mg compresse» 14 compresse in blister Al/Al;
043572128 - «15 mg compresse» 28 compresse in blister Al/Al;
043572130 - «15 mg compresse» 49 compresse in blister Al/Al;
043572142 - «15 mg compresse» 56 compresse in blister Al/Al;
043572155 - «15 mg compresse» 98 compresse in blister Al/Al;
043572167 - «30 mg compresse» 14 compresse in blister Al/Al;

043572179 - «30 mg compresse» 28 compresse in blister Al/Al;
043572181 - «30 mg compresse» 49 compresse in blister Al/Al;
043572193 - «30 mg compresse» 56 compresse in blister Al/Al;
043572205 - «30 mg compresse» 98 compresse in blister Al/Al,
alla società OLPHA AS, con sede legale e domicilio fiscale in 5 Rupnicu Iela, LV-2114 Olaine, Lettonia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: ARIPIPAZOLO OLPHA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03952**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di emtricitabina / tenofovir disoproxil, «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Macleods».**

Estratto determina AAM/PPA n. 418/2025 del 7 luglio 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/10.

Cambio nome: C1B/2025/668.

Numero procedura europea: PT/H/2362/001/IB/026/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Macleods Pharma Espana S.L.U., con sede legale e domicilio fiscale in World Trade Center Barcelona, Moll de Barcelona S/N, Barcellona, Spagna.

Medicinale: EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL MACLEODS.

Confezioni A.I.C. n.:

046466013 - «200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone Hdpe;
046466025 - «200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30x3 compresse in flacone Hdpe;
046466037 - «200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone Hdpe;
046466049 - «200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;
046466052 - «200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;
046466064 - «200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister divisibile in dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al;
046466076 - «200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 90x1 compresse in blister divisibile in dose unitaria Opa/Al/Pvc/Al;
046466088 - «200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 35 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;
046466090 - «200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al,
alla società Aequilibrium Pharma S.r.l., codice fiscale 10337810963, con sede legale e domicilio fiscale in Via Podgora, 11, 20122 Milano, Italia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL AEQUILIBRIUM PHARMA.



Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03953

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare**

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 15 luglio 2025, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

Immuni dal populismo - Riforma dell'Art. 68 Cost.

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la Fondazione Luigi Einaudi ETS, via della Conciliazione 10, 00193 Roma (RM).

25A04049

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA****Riconoscimento dell'associazione «Sportello Amianto Nazionale», in Roma, quale associazione di protezione ambientale.**

Con decreto ministeriale n. 166 del 4 luglio 2025 è individuata l'associazione denominata «Sportello Amianto Nazionale», con sede legale in Roma (RM), piazza del Popolo n. 18 - codice fiscale n. 97920950587, quale associazione di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

25A03921

MINISTERO DELL'INTERNO**Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero «Roseto S. Maria della Vigna e degli Angeli» delle Monache Clarisse dell'Immacolata, in Pietravairano.**

Con decreto del Ministro dell'interno del 10 giugno 2025 viene riconosciuta la personalità giuridica civile del Monastero «Roseto S. Maria della Vigna e degli Angeli» delle Monache Clarisse dell'Immacolata, con sede in Pietravairano (CE).

25A03889

Mutamento della denominazione assunta dall'Associazione pubblica di fedeli «Oblati Benedettini Vallombrosani», in Siena e trasferimento della sede a Pennabilli.

Con decreto del Ministro dell'interno del 10 giugno 2025 l'Associazione pubblica di Fedeli «Oblati Benedettini Vallombrosani», con sede in Siena, ha assunto la denominazione di «Oblati Benedettini del Santo Paracito» ed ha trasferito la propria sede da Siena a Pennabilli (RN).

25A03890

Fusione per incorporazione della Parrocchia dei Santi Zaccaria e Atanasio nella Parrocchia di S. Stefano Protomartire, entrambe in Venezia, con contestuale devoluzione del patrimonio.

Con decreto del Ministro dell'interno del 10 giugno 2025 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale Patriarca di Venezia ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia dei Santi Zaccaria e Atanasio nella Parrocchia di S. Stefano Protomartire, entrambe con sede in Venezia, disponendo anche in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La Parrocchia di S. Stefano Protomartire subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia dei Santi Zaccaria e Atanasio, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

25A03891

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura delle Suore di Dalat, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno del 10 giugno 2025 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa di Procura delle Suore di Dalat, con sede in Roma.

25A03892

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione religiosa «Oblate della Madonna del Rosario», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno del 10 giugno 2025 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Congregazione Religiosa «Oblate della Madonna del Rosario», con sede in Roma.

25A03893

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

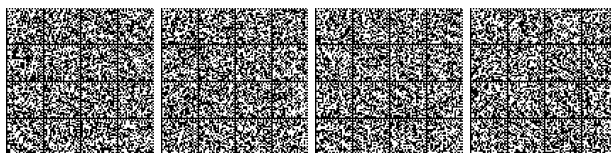
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Rettifica dell'avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di *Green Communities* da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 - Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 *Green Communities*, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*.

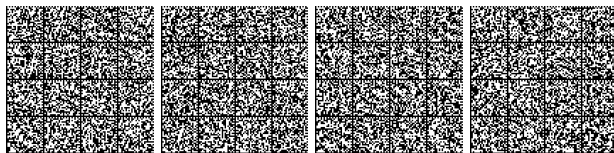
In data 7 luglio 2025 è stata pubblicata la determina per la rettifica dell'art. 8, comma 4, dell'avviso pubblico, approvato con determina ID 59544601 del 12 giugno 2025, per la presentazione di proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di *Green Communities* da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 - Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 *Green Communities*, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*.

Il testo è anche consultabile al seguente link: <https://www.pnrr.affariregionali.it/it/notizie-sul-pnrr/determina-per-la-rettifica-dell-articolo-8-comma-4-dell-avviso-pubblico/>

25A03939

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

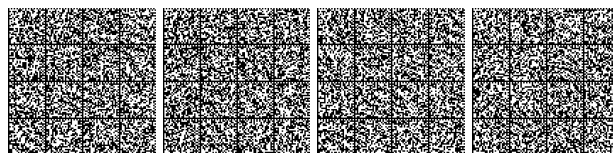
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 7 1 6 *

€ 1,00

